

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1416-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 5 dicembre 1973

(V. Stampato n. 2415)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 6 dicembre 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e la esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato è chiamato a ratificare una importante Convenzione che si inserisce nel quadro della collaborazione internazionale fra diversi ordinamenti giuridici. Si tratta della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili. Tale Convenzione è stata stipulata a Roma il 16 novembre 1971 in base ad un progetto predisposto nel 1961, ed ebbe a subire un ritardo a causa degli avvenimenti politici di quel periodo che avevano complicato i nostri rapporti con la Repubblica austriaca. Nel momento attuale, nel quale la collaborazione con la Repubblica d'Austria è ripresa con più fruttuosi, reciproci rapporti, è urgente che il Parlamento ratifichi questa Convenzione che si presenta come uno strumento indispensabile di cooperazione giuridica nel settore del diritto civile e commerciale. Questa ratifica è necessaria, in particolare, per facilitare l'attività delle imprese italiane che operano nel

territorio vicino alla Repubblica d'Austria e che hanno bisogno per l'incremento della loro attività di più snelle procedure giuridiche.

Per quanto riguarda il contenuto, gli articoli della Convenzione si ispirano in genere alle disposizioni preliminari al codice civile, con attuazione della competenza *ratione materiae*.

È necessario tuttavia avvertire che in deroga al cennato criterio generale, per quanto attiene al diritto di successione si applica il principio della *lex rei sitae*. In caso di rifiuto del riconoscimento, inoltre, contro la posizione dell'Austria che, preoccupata dalle conseguenze civili degli atti di terrorismo, avrebbe voluto escludere tutte le sentenze civili, relative a fatti costituenti reato, ha prevalso invece la richiesta italiana — paragrafo 6 dell'articolo 7 — che pone limitazione nel caso di reati di natura politica.

Il relatore ritiene che il Senato, riconoscendo l'urgenza e l'importanza della presente Convenzione, vorrà approvare il presente disegno di legge di ratifica.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.